



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Divisione X- Amministrazione Straordinaria grandi imprese
in stato di insolvenza

Alla Finanziaria Industriale Veneta S.p.A.
in persona del Liquidatore Dott. Giorgio
Montesi,
presso l'avv. Stefano Ambrosini
stefanoambrosini@ordineavvocatiroma.org;

Ai Commissari liquidatori
Gruppo Saccarifero Veneto in a.s.
Pec: proceduragsv@pec.it

Al Presidente del Comitato di sorveglianza
Cons. Piero Carlo Floreani
Piero.floreani@corteconti.it

OGGETTO: Istanza di autorizzazione ex artt. 1, ultimo comma, L. 3 aprile 1979, n. 95, 214 e 152 l. fall., alla presentazione di un concordato fallimentare nell'interesse della Finanziaria Industriale Veneta S.p.A. in amministrazione straordinaria

Si fa riferimento alla nota 0268336 del 25 novembre 2020, con la quale è pervenuta l'istanza di autorizzazione ex artt. 1, ultimo comma, l. 3 aprile 1979, n. 95, 152 e 214, l. fall., alla presentazione di un concordato fallimentare nell'interesse della Finanziaria Industriale Veneta S.p.A., in persona del Liquidatore Dott. Giorgio Montesi, rappresentata e assistita dal Prof. Avv. Stefano Ambrosini, al quale per indicazione espressa vengono notificate le comunicazioni relative al procedimento in essere.

Al riguardo:



-visto il decreto legge 30 gennaio 1979 n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito nella legge 95/1979 e successive modifiche e integrazioni;

-visto l'art. 106 del decreto legislativo 270/1999;

-visto il decreto del Ministro dell'industria, emesso di concerto con il Ministro del Tesoro in data 23 dicembre 1983, con il quale la Cavarzere Produzioni Industriali SpA è stata posta in amministrazione straordinaria;

-visti i successivi decreti del Ministro dell'Industria, di concerto con il Ministro del Tesoro, con i quali la procedura di amministrazione straordinaria è stata estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 alle seguenti imprese del gruppo: Saccarifera del Rendina S.p.A. e Società Italiana Industria zuccheri S.p.A. (in sigla SIIZ) in data 23 dicembre 1983; Pagana S.r.l. in data 1 marzo 1984; Finanziaria Industriale Veneta S.p.A. in data 10 ottobre 1985;

-visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007, con il quale, a norma del citato art. 1, commi 498 e 499 della legge 296/06, sono stati nominati commissari liquidatori delle imprese del Gruppo Saccarifero Veneto il Dott. Riccardo Bonivento, il Dott. Wilmo Ferrari, il Prof. Avv. Pierluigi Ronzani;

-richiamati i provvedimenti ministeriali in data del 28 marzo e 14 maggio 2013, con i quali i Commissari Liquidatori del GSV in amministrazione straordinaria sono stati autorizzati a sottoscrivere Accordi Transattivi con le società facenti capo alla Famiglia Montesi, BGM, PELF, PAIZ - Patronato Piccoli Azionisti Industria Zuccheri, e i signori Dott. Giorgio Montesi e Dott. Ilario Montesi, nella qualità di soci delle Società del Gruppo in amministrazione straordinaria;

-visti i decreti interministeriali in data 15 luglio 2013 e 9 ottobre 2015 con i quali, nell'ambito dell'esecuzione dei sopra citati Accordi Transattivi, si è provveduto alla chiusura delle procedure di amministrazione straordinaria rispettivamente della SIIZ e della Saccarifera del Rendina, con il conseguente ritorno *in bonis* di dette Società;

-tenuto conto del contenzioso per interessi pendente tra la SIIZ e le società attrici divenute titolari per acquisizione dei più rilevanti crediti Insinuati al passivo delle



procedure e la cui definizione è connessa alla presentazione dei Concordati delle procedure Pagana S.r.l.; Finanziaria Industriale Veneta S.p.A.; Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A.;

-vista dunque l'istanza depositata il 25 novembre 2020 nella quale la Finanziaria Industriale Veneta S.p.A. in persona del Liquidatore Dott. Giorgio Montesi, ha dichiarato la volontà di portare avanti una soluzione concordataria rendendosi a tal fine disponibile ad una proposta concordataria che mediante l'impiego delle liquidità disponibili al momento della formalizzazione della Proposta, senza apporti esterni, consentirà di provvedere ai seguenti adempimenti:

- ✓ il pagamento integrale delle spese di procedura (comprehensive del compenso dei Commissari liquidatori e del Comitato di Sorveglianza, delle spese legali, degli oneri connessi alla gestione della Procedura e di ogni altra spesa prevedibile), entro il limite di euro 400.000,00, da effettuarsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, ovvero nel diverso termine che dovesse essere individuato dal Tribunale;
- ✓ il pagamento integrale dei crediti irreperibili per l'importo in linea capitale (con esclusione degli interessi maturati nel corso della Procedura, stante l'effetto esdebitatorio del concordato), pari a euro 3.300,00, da effettuarsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, ovvero nel diverso termine che dovesse essere individuato dal Tribunale;
- ✓ il pagamento integrale dei crediti chirografari, ab origine o degradati al chirografo per incapienza dei beni sui quali esercitare la prelazione, per l'importo in linea capitale di euro 1.830.227,00 (con esclusione degli interessi maturati nel corso della Procedura, stante l'effetto esdebitatorio del concordato), inclusi gli irreperibili, da effettuarsi entro 30 giorni dal passaggio in giudicato del decreto di omologazione del concordato, ovvero nel diverso termine che dovesse essere individuato dal Tribunale;
- ✓ il pagamento dei crediti che dovessero risultare in eccesso rispetto a quelli sopra esposti nei limiti della liquidità disponibile al momento del deposito



della Proposta (e, pari, secondo le stime, a euro 437.417,00), non prevedendo la Proposta l'apporto di risorse esterne;

-visto il parere espresso dai Commissari liquidatori, i quali hanno evidenziato che i dati esposti nella Proposta di Concordato sono sostanzialmente in linea con le risultanze della Procedura al 30 settembre 2020, dichiarando altresì che il passivo della procedura per un refuso risulta diverso da quello indicato nella proposta essendo pari ad € 2.618.986,00 invece di € 3.151.700,00;

-tenuto conto che i Commissari Liquidatori hanno formulato nel parere reso le precisazioni che si riportano di seguito:

- *viene prevista a pagina 2, al punto 4 "(iii) riduzione di € 7.414.235,00 per effetto della rinuncia al credito di SIIZ nei confronti della Procedura, (iv) riduzione di € 1.063.943,00 per effetto della rinuncia al credito di Pelf nei confronti della Procedura; (v) riduzione di € 1.122.496,00 per effetto della rinuncia al credito ex Cidieffe ex NPL da parte del previsto cessionario nei confronti della Procedura (pos.1); (vi) riduzione di € 438.259,00 per effetto della rinuncia al credito ex Cidieffe ex NPL da parte del previsto cessionario nei confronti della Procedura (pos.5/ 1)";*
- *alla proposta di concordato non è allegata alcuna dichiarazione di rinuncia da parte dei creditori SIIZ, Pelf e del previsto cessionario dei crediti ex Cidieffe ex NPL dei propri crediti verso la F.I.V. e pertanto il parere dei Commissari si intende condizionato al rilascio di dette dichiarazioni di rinuncia ovvero all'impegno da parte della proponente, adeguatamente garantito, ad apportare la finanza necessaria, ossia l'importo di Euro 10.038.933,00 (7.414.235,00 + 1.063.943,00 + 1.122.496,00 + 438.259,00);*
- *con riferimento alla prevista riduzione di € 461.586,00 con riferimento alla posizione Interbanca, indicata al n. 30 di stato passivo, a seguito di una più approfondita verifica, è emerso che correttamente in sede di primo riparto il debito era stato ritenuto pagato a fronte dei pagamenti effettuati dalla Immobiliare Triangolo S.p.a. nella sua qualità di garante e, pertanto, si condivide la riduzione proposta;*



- con riferimento poi alla prevista riduzione di € 276.573,00 con riferimento alla posizione Intesa San Paolo già Comit, indicata al n. 2/ 2 di stato passivo, a seguito di una più approfondita verifica, si conferma che il credito è stato erroneamente indicato, non essendo stato a suo tempo ammesso al passivo in forza del rigetto della relativa domanda e, pertanto, si condivide la riduzione proposta;
- a pagina 3, al punto 5, lett. b. laddove è previsto un accantonamento per le spese di procedura per € 400.000,00 che non appare in linea tenendo conto dell'ammontare del compenso dei Commissari Liquidatori che sarà determinato, delle spese per il Comitato di Sorveglianza e delle spese di procedura ulteriormente necessarie. A fronte di ciò si ritiene opportuno che il pagamento previsto a pagina 5, (ii) debba essere svincolato dal limite di € 400.000,00 in considerazione delle sopradette evidenze.
- anche tenendo conto dell'incremento dell'accantonamento delle spese di procedura, la liquidità disponibile al momento del deposito della Proposta, appare sufficiente a coprire i maggiori oneri;

-rilevato, in definitiva, che il parere reso dai Commissari Liquidatori è favorevole in virtù del fatto che *“il concordato proposto assume una precipua valenza nel momento in cui prevede il pagamento del 100% dei creditori insinuati allo stato passivo, ed è quindi pienamente satisfattiva delle ragioni dei creditori, realizza il pieno equilibrio tra i diritti del proponente e dei creditori, con i diritti del debitore”*.

“Analogamente operando rispetto al parere reso dal Prof. Avv. Raffaele Lener in data 6 dicembre 2017, si può affermare che la Proposta di Concordato, tenuto conto del complessivo quadro dato dall'Accordo Transattivo di cui alla "Puntuazione di Intenti" e dalla presentazione di Proposte di Concordato anche per le altre due società in Amministrazione Straordinaria, CPI e Pagana, supera pienamente il vaglio di convenienza che deve essere condotto, anche con riguardo ai soci, ai quali l'omologazione dei concordati non deve imporre un sacrificio ingiustificato “.

-visto il parere favorevole espresso dal Comitato di sorveglianza in data 10 dicembre 2020;



-ritenuto di condividere le considerazioni dei Commissari in merito alla convenienza della Proposta concordataria in esame, alla condizione che sia garantito il soddisfacimento integrale dello stato passivo con le rinunce necessarie, del compenso dei Commissari Liquidatori e del Comitato di Sorveglianza, nonché delle spese di procedura ulteriormente necessarie, nei limiti delle disponibilità della procedura, non prevedendo la proposta apporti esterni;

-ritenuto di provvedere con separato provvedimento, nelle more dell'approvazione della proposta di concordato, alla liquidazione del compenso spettante ai Commissari liquidatori;

DECRETA

ARTICOLO UNICO

Ai sensi degli artt.78 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, 214 e 152 l. fall., si autorizza la presentazione della proposta di concordato per la Finanziaria Industriale Veneta S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona del Liquidatore Dott. Giorgio Montesi, rappresentata e assistita dal Prof. Avv. Stefano Ambrosini, che risponda in ogni caso alle condizioni contenute nel parere reso in data 10 dicembre 2020 dai Commissari Liquidatori, al fine di assicurare il completo soddisfacimento delle ragioni creditorie e delle spese di procedura.

All'atto del deposito presso la cancelleria del competente Tribunale, sarà data pubblicità alla proposta di concordato mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, nonché mediante comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a norma dell'articolo 214, comma 2, legge fallimentare.

Il Direttore Generale

Avv. Mario Fiorentino